

R.G.P.U. n. 16-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI AVEZZANO**

**Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Greco, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. r.g. **16/2025 sub 1** introdotto da:

**PICCININI ALBERTINA (C.F. PCCLRT52M59B656N)** nata a Capistrello (AQ) il 19/08/1952, e residente in Avezzano, alla Via degli Eroi n. 29, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Leone e Giuseppe Giannini.

**RICORRENTE DEBITRICE**

Con l'assistenza dell'OCC dott.ssa Noemi Taglieri.

**1. Svolgimento del processo.**

Con ricorso depositato il 22 aprile 2025, Albertina Piccinini ha adito il Tribunale al fine di chiedere l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il Tribunale, con decreto del 28/04/2025, ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, ne ha disposto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII.

Dopo il deposito della documentazione attestante l'espletamento degli adempimenti pubblicitari e delle comunicazioni previste dalla legge, l'OCC ha depositato, in data 27/05/2025, la relazione di cui all'art. 70 co. 6 CCII nella quale ha dato atto che, nel termine di cui al terzo comma della citata norma, sono state formulate osservazioni



solo da parte di Pitagora S.p.A. e Regione Lazio, allegando le stesse alla relazione, mentre Compass Banca s.p.a. ha svolto una precisazione. Nella stessa relazione, inoltre, l'OCC ha preso posizione in merito alle osservazioni concludendo per l'infondatezza.

È stata, dunque, fissata udienza al 16 luglio 2025 per instaurare il contraddittorio con i creditori. All'udienza del 16 luglio 2025 sono comparsi solo l'OCC e il difensore della debitrice e il giudice ha riservato la decisione.

## **2. Le osservazioni dei creditori.**

Il creditore Pitagora S.p.A. ha chiesto la modifica della proposta mediante il riconoscimento della natura privilegiata del proprio credito, attualmente considerato chirografario, in quanto *“Il riconoscimento del privilegio richiesto ex art. 2751-bis n. 1 c.c 8(..) Stante la natura retributiva del credito, il privilegio è accordato dall'art. 2751-bis, n. 1, c.c., e deve essere riconosciuto in forza dell'art. 1263 c.c. che stabilisce che «per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”*.

La Regione Lazio, invece, ha osservato che nella proposta è stato inserito *“un importo cumulativo per varie posizioni in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, tra i quali indifferenziati anche “bolli auto della Regione Lazio” (in tal senso pag. 10 della Relazione del Gestore)”*; ha, inoltre, confermato che *“risultano posizioni regolarmente iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche, per il recupero della tassa automobilistica con residuo debito complessivo a carico del debitore pari ad Euro 1.092,22 (come dettagliato e comprovato da prospetto del contribuente allegato), indicato al netto degli oneri e competenze di Agenzia Entrate e Riscossione “ - “Pertanto chiede, di considerare la posizione regionale e di integrare/rettificare la proposta in conformità di quanto dianzi ed in allegato certificato per tassa automobilistica regionale”*.

Compass Banca s.p.a. ha precisato *“che i pagamenti della cliente si sono interrotti per tutte le linee a settembre 2018. ....diversamente da quanto erroneamente indicato in narrativa nella proposta e relazione, Compass Banca S.p.A. ha concesso il prestito del 2017 ad un soggetto pienamente in bonis rispetto al prestito del 2015, essendosi i pagamenti interrotti solo successivamente”*.

## **3. La valutazione dell'OCC ed il piano aggiornato.**



L'OCC ha attestato la fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, ritenendo non condivisibili le osservazioni dei creditori.

A fronte delle integrazioni richieste, il piano di ristrutturazione dei debiti è stato così aggiornato:

Creditori prededucibili	Importo	Percentuale	Somma proposta	Stralcio
Preventivo OCC	€ 5.195,20	100,00%	5.195,20	0,00%
<b>TOTALE PREDEDUZIONE</b>	<b>€ 5.195,20</b>		<b>€ 5.195,20</b>	<b>100,00%</b>

Creditore ipotecario	Importo	Percentuale	Somma proposta	Stralcio
Knicks SPV S.R.L.	€ 81.074,28	23,27%	€ 18.864,65	76,73%
<b>TOTALE CREDITORE IPOTECARIO</b>	<b>€ 81.074,28</b>		<b>€ 18.864,65</b>	

Creditori privilegiati	Importo	Percentuale	Somma proposta	Stralcio
Comune di Avezzano	€ 1.225,00	100,00%	€ 1.225,00	0,00%
Agenzia delle entrate	€ 268,75		€ 268,75	0,00%
ADER	€ 6.732,44		€ 6.732,44	0,00%

Advisor legale	€ 4.000,00		€ 4.000,00	0,00%
<b>TOTALE IN PRIVILEGIO</b>	<b>€ 12.226,19</b>		<b>€ 12.226,19</b>	<b>0,00%</b>

Creditore	Importo	Percentuale	Somma proposta	Stralcio
All Reserved S.r.l.	€ 15.458,25	5,60%	€ 865,66	94,40%
Compass Banca spa	€ 47.130,84	5,60%	€ 2.639,33	94,40%
Pitagora S.p.a.	€ 23.460,00	5,60%	€ 1.313,76	94,40%
Ifis NPL ppt assegnato con ordinanza	€ 14.710,14	5,60%	€ 823,77	94,40%
Lab Consulenze	€ 1.275,82	5,60%	€ 71,45	94,40%
<b>TOTALE CHIROGRAFI</b>	<b>€ 102.035,05</b>		<b>€ 5.713,96</b>	



#### 4. Le valutazioni del Tribunale.

Il piano proposto da Albertina Piccinini può essere omologato per le ragioni che seguono.

**4.1** Preliminarmente, si osserva che nessun creditore ha contestato la convenienza del piano proposto dal debitore.

In particolare, Compass Banca s.p.a. non ha svolto alcuna contestazione in merito al piano e alla proposta depositata dal debitore, così come la Regione Lazio, la cui posizione debitoria è stata interamente riconosciuta ed inserita nel prospetto, essendo ricompresa nella debitoria facente capo ad Agenzia delle Entrate e Riscossione.

Rispetto alle osservazioni pervenute da Pitagora s.p.a., non si ritiene condivisibile la richiesta di considerare il credito in via privilegiata, anziché in chirografo.

Il credito ha, infatti, origine dal contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto in data 19/05/2023 dalla debitrice al fine di estinguere una pregressa cessione del quinto con VIVI Banca.

Il contratto di cessione del quinto dello stipendio è un mutuo chirografario in favore dei lavoratori subordinati, il cui rimborso avviene mediante il versamento di una quota della retribuzione mensile dal datore di lavoro al creditore. Trattasi, dunque, di un'operazione di cessione di un credito futuro (parte dello stipendio), che sorge solo nel momento in cui matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile da parte del lavoratore dipendente; sino a quando il credito non viene ad esistenza, la cessione ha efficacia meramente obbligatoria e la titolarità di quanto ceduto resta in capo al cedente. Dunque, da questo contratto originano: da un lato, la posizione della debitrice nei confronti della finanziaria, integrante un debito di natura chirografaria; dall'altro lato, la posizione della finanziaria nei confronti del datore di lavoro, subentrando la prima ex art. 1263 c.c. nella posizione del debitore, avente privilegio ex art. 2751 bis c.c. nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro).

Nel caso di specie, il credito fatto valere da Pitagora s.p.a. ha ad oggetto gli stipendi futuri - e, dunque, un credito non ancora sorto del lavoratore dipendente - e la cessione degli stessi, con i privilegi che li assistono, si perfeziona solo nel momento in cui vengono ad esistenza<sup>1</sup>. Pertanto, riferendosi il credito a rate non ancora scadute al

---

<sup>1</sup> Cfr. sul punto anche Trib. Milano, 5 settembre 2024, Pres. Est. De Simone.



momento dell'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti, non può essere riconosciuto alcun privilegio e il credito è stato correttamente considerato di natura chirografaria.

Infine, Pitagora s.p.a. non ha svolto alcuna opposizione in merito all'ammissibilità e convenienza della proposta. Rispetto a tale secondo profilo, peraltro, si osserva che la sottoscrizione del contratto di cessione del quinto è avvenuta nell'aprile del 2023, periodo in cui la debitrice era sottoposta alla procedura esecutiva n. 83/2022 e a pignoramento presso terzi, con ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Avezzano il 21/10/2021.

**4.2** Venendo all'esame dei presupposti di ammissibilità e fattibilità ex art. 67 CCII, la proposta soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.

**4.2.1** Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione dell'OCC è emerso che la debitrice:

- possa essere qualificata consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) CCII, essendo persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale ed è per l'appunto gravata da debiti personali;
- si trovi in una condizione di sovraindebitamento, come definita dall'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, in quanto la ricorrente: è proprietaria di un immobile adibito ad abitazione principale sito in Avezzano stimato in € 55.000,00, ma poco appetibile per il mercato immobiliare, considerato che, nell'ambito della procedura esecutiva n. 83/2022, lo stesso ha raggiunto, al quarto esperimento di vendita, il prezzo base di € 23.204,00; è proprietaria della quota di 1/18 di quattro terreni siti in Capistrello per un valore complessivo di € 3.631,88; è proprietaria di un'automobile immatricolata nel 1988; percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 1.300,00, oltre ad una rendita Inail di € 600,00 mensili; la ricorrente è obbligata al pagamento di un debito di oltre € 195.000,00 dovuto ad una serie di finanziamenti contratti per poter estinguere precedenti posizioni debitorie e per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie;
- non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 CCII;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;



- non può essere assoggettato a procedure concorsuali di cui alla lett. c) dell'art. 2 CCII;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co. 2 CCII.

**4.2.2** In particolare, secondo la giurisprudenza di merito, la colpa grave può essere esclusa quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e di patrimonio, abbia ritenuto, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere. Risulta, dunque, incolpevole il debitore che si trovi ad affrontare una crisi da sovraindebitamento a causa di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati<sup>2</sup>.

Nel caso in esame, tale condizione ostativa non può rinvenirsi nel comportamento della debitrice, come emerso anche dalla relazione dell'OCC.

Invero, dalla documentazione in atti si evince che la crisi finanziaria sia stata determinata sostanzialmente dalle vicissitudini personali e familiari della ricorrente, la quale, tuttavia, ha confidato nella stabilità della propria attività lavorativa, in quanto dipendente della Asl.

L'indebitamento, infatti, si è reso necessario per l'acquisto dell'abitazione principale, la ristrutturazione della stessa, nonché per aiutare il compagno ad aprire una propria attività di pizzeria, progetto, tuttavia, mai decollato. La debitrice ha poi scoperto nel tempo che le somme oggetto dei finanziamenti sono state utilizzate per scopi diversi dal compagno, il quale è deceduto nel 2017, lasciandola sola con una figlia e con debiti che la ricorrente ha dovuto saldare con "*persone poco raccomandabili*".

Il successivo ricorso ad altri finanziamenti è stato finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli precedenti e ad ottenere nuovo credito anche per aiutare la figlia, nel frattempo rimasta incinta.

Inoltre, la debitrice non appare condurre una vita al di sopra delle proprie possibilità, tenuto conto della documentazione depositata in atti e della condizione personale come rappresentata anche dall'OCC.

---

<sup>2</sup> Cfr., sul punto, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 18 marzo 2023; Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022



L'esposizione della debitrice, pertanto, non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o imprudenti della debitrice, né a spese voluttuarie e il ricorso a nuovi finanziamenti è stata effettuato proprio allo scopo di adempiere tempestivamente al pagamento dei debiti già contratti, garantendosi una liquidità minima per i bisogni essenziali.

Non vi sono, dunque, elementi che inducano a ritenere che la debitrice abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con atti fraudolenti o con malafede, né che abbia assunto obbligazioni che ora non riesce più a soddisfare integralmente con colpa grave. Va, invero, valorizzato l'affidamento dalla stessa riposto nella valutazione positiva degli enti finanziatori e la mancanza di segnali di allarme rilevatori di un rischio sottovalutato con grave negligenza.

**4.2.3** La massa passiva è stata verificata dall'OCC anche tramite la circolarizzazione del credito, potendosi ritenere così adempiuto l'obbligo di verifica incombente sul gestore, il quale ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, non essendo emersi elementi idonei ad inficiare tale giudizio.

Sotto il profilo della fattibilità del piano, sia giuridica (compatibilità con le norme inderogabili) sia economica (realizzabilità e attitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati), l'OCC ha espresso un parere favorevole che va condiviso.

Invero, la falcidia di posizioni di credito con cessione del quinto dello stipendio è prevista dall'art. 67 co. 3 CCII. Inoltre, la cessione del pagamento del quinto dello stipendio è da ritenersi inopponibile alla procedura; tuttavia, le somme già percepite dai finanziatori prima del deposito della domanda non possono essere oggetto di restituzione, essendo, peraltro, state già decurtate dalla posizione debitoria iniziale.

La falcidia dei privilegiati, inoltre, ha correttamente tenuto conto del valore dei beni presenti nel patrimonio della debitrice.

Quanto alla proposta, l'OCC ha attestato la fattibilità della rata mensile di € 700,00 che verrà versata per 5 anni. Nessuna contestazione è stata sollevata in merito a tale aspetto ed, in ogni caso, dalla documentazione depositata non sono emersi elementi atti ad inficiare la valutazione operata dall'OCC.

In conclusioni, la proposta e il piano soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e di fattibilità richiesti dalla legge per l'omologazione.



**4.2.4** Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato.

Quanto al credito degli *advisor* legali, lo stesso non è assistito da prededucazione, non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 6 CCII e, dunque, va incluso tra i crediti privilegiati.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso può essere accolto.

**P.Q.M.**

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da Albertina Piccinini, come aggiornato in data 27/05/2025.

DICHIARA chiusa la procedura.

DISPONE che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano e riferisca al giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso e che, terminata l'esecuzione del piano, presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 co. 4 CCII; laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, l'OCC dovrà riferirlo al giudice delegato e fornire al giudice ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano.

DISPONE che Albertina Piccinini accrediti mensilmente, entro il giorno 10 del mese, le somme indicate nel piano in un conto corrente bancario intestato alla procedura, che verrà acceso a cura dell'OCC e che sarà vincolato all'ordine del giudice delegato.

AVVERTE i debitori che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al successivo capoverso.

DISPONE la pubblicazione entro quarantotto ore della presente sentenza, a cura della Cancelleria, in apposita area web del sito del Tribunale di Avezzano.

MANDA all'OCC per la comunicazione a tutti i creditori ai sensi dell'art. 70 co. 8 CCII.

DISPONE la trascrizione della sentenza a cura dell'OCC.



Si comunichi a cura della Cancelleria.

Avezzano, 29/07/2025

Il Giudice  
*Francesca Greco*

